

# **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

### Verbale n. 82 del 28/12/2023

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 08.10 si è riunito, in video conferenza, su convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori del Comune di Manfredonia, nominato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15.07.2022, immediatamente esecutiva, che di seguito si riportano:

Dott. Angelo Pedone Presidente

Dott. Michele Marinelli Componente
 Dott. Michele Mastrogiacomo Componente

Il Presidente, riscontrato il collegamento dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio è stato convocato per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Richiesta parere su Proposta di Deliberazione di C.S., con i poteri del Consiglio Comunale, n. 17/2023 (ex proposta di C.C. n. 68/2023), avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ex art. n. 194, comma 1 lett. e) d. lgs. n. 267/2000, per il pagamento dell'indennità defensionale avvocato in quiescenza".
- 2. Varie ed eventuali.

# Per il 1° punto all'O.d.G.

Il Presidente riferisce che il collegio ha ricevuto in data 20/10/2023, a mezzo pec, la richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, sul seguente provvedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio che di seguito si riporta:

- 1. <u>Proposta di Deliberazione di C.C. n. 68/2023</u>, avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ex art. n. 194, comma 1 lett. e) d. lgs. n. 267/2000, per il pagamento dell'indennità defensionale avvocato in quiescenza";
- 2. Proposta di Deliberazione di C.S., con i poteri del Consiglio Comunale, n. 17/2023, avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ex art. n. 194, comma 1 lett. e) d. lgs. n. 267/2000, per il pagamento dell'indennità defensionale avvocato in quiescenza". Tale ultima proposta in sostituzione della precedente n. 68/2023 per effetto della nomina del Commissario Straordinario per la gestione dell'Ente, stante lo scioglimento dell'intero consiglio comunale per le dimissioni dei propri consiglieri.

La documentazione, in formato elettronico, allegata ai provvedimenti risulta la seguente:

- P000002267 003000 avvocatoinquiescenzaDebitifuoriBilancio.doc (91.0 KB);
- P000002267 003000 avvocatoinguiescenzaDebitifuoriBilancio.pdf (784.7 KB);
- P000002267 006000 PA 2267.pdf (82.1 KB);
- variazioni di spesa.pdf (70.4 KB).

Verbale n. 82/2023 Pagina 1 di 13



# **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

Il Presidente riferisce, altresì che il collegio ha richiesto, per le vie brevi, ed in diverse sedute al dirigente competente, integrazioni documentali e chiarimenti circa la genesi del debito e la situazione dello stato del procedimento, ottenendo, tra l'altro, la seguente documentazione:

- CP n.005 del 05/06/2019\_revoca\_ARDO\_incarichi.pdf"
- OS 39712 DEL 10 10 2011 ARDO.pdf"
- OS 49346 DEL 23 11 2008 ARDO.pdf"
- DEL. GC. 154 del 10/11/2021\_REGOLAMENTO\_AVVOCATURA.pdf"

Il Collegio constata che la proposta di C.S. n. 17 del 27/11/2023 risulta corredata dei seguenti pareri:

- parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 del TUEL, reso in data 19/10/2023, dal Dr.
   Maurizio Guadagno, nella qualità di dirigente ad interim del servizio Contenzioso;
- parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 del TUEL, reso in data 20/10/2023, dal Dirigente del Settore Finanziario, Dr.ssa Maricarmen Distante;
- non risulta espresso il parere del Segretario Generale pro-tempore, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente Statuto comunale.

### **PREMESSA**

Il Collegio dei Revisori, preliminarmente richiama i seguenti atti e provvedimenti:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2019 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2019-2028 ex art. 243-bis del D.Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 18/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025, secondo lo schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 06/04/2023, è stato approvato Il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02/05/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2023-2025, contenente il piano delle performance 2023 – 2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 13/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio 2023.

Verbale n. 82/2023 Pagina 2 di 13



# COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Collegio evidenzia che il proprio intervento è attivato dall'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL, il quale prevede che sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni è espresso, un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153. Nei pareri son

II Co

	suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
olle -	egio in osservanza della seguente normativa:  articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL, il quale stabilisce che "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
	a;
	b;
	C
	d;
	e. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
=	l'art. 175 comma 2, del TUEL il quale stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
-	l'art. 175 comma 3, lett. c) del TUEL il quale stabilisce che "3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti
	variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
	a);
	b);
	c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;";
-	l'art. 186 del TUEL, il quale stabilisce le modalità di determinazione del risultato contabile
	di amministrazione;
-	l'art. 187 del TUEL del TUEL il quale stabilisce che "1. Il risultato d'amministrazione è

- distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.... 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
  - per la copertura di debiti fuori bilancio;
  - per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

Verbale n. 82/2023 Pagina 3 di 13



# **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

- per il finanziamento di spese d'investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193";

- punto 9.2.5 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, il quale stabilisce che "in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate";
- punto 9.2.10 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, stabilisce che "Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati." [...] Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ( avanzo di amministrazione presunto) e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate".

### Il Collegio visti:

- Statuto e Regolamento di contabilità dell'ente;
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare dell'art.233-bis e dell'art.239 comma 1, lett. b, punto 1;
- D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/2 "Principio di contabilità finanziaria";
- D.L. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014;
- D.M. Giustizia n. 55 del 03/04/2014;
- Regolamento per la disciplina dei compensi professionali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 17.12.2015 e modificato con deliberazione della C.S., con i poteri della G.C., n. 154 del 10.11.2021;
- Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Verbale n. 82/2023 Pagina 4 di 13

# COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

#### VERIFICHE E RISCONTRI

Il Collegio ha proceduto all'esame della proposta di variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, trasmessa dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 175 comma 3, lett. c) e 186 del TUEL, che di seguito si riepiloga per titoli di bilancio:

### **ANNO 2023**

			Parziali		Totali	
ENTRATE		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	
Utilizzo Avanzo 2022		95.177,91	=			
Maggiori entrate correnti Titolo 1	+		-			
Minori entrate correnti Titolo 1	-		-			
Maggiori entrate correnti Titolo 2	+		-			
Minori entrate correnti Titolo 2	-		-			
Maggiori entrate correnti Titolo 3	+		-			
Minori entrate correnti Titolo 3	-		-			
Totale variazioni entrate correnti	+			95.177,91	-	
Maggiori entrate Titolo 4	+					
Minori entrate Titolo 4	-	-				
Totale variazioni entrate c/capitale	+			-	-	

Saldo incremento entrate + 95.177,91

		Parziali		Totali	
SPESE		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Maggiori spese correnti Titolo 1	+	95.177,91	95.177,91		
Minori spese correnti Titolo 1	-		-		
Totale variazioni spese correnti	+			95.177,91	95.177,91
Maggiori spese Titolo 2	+		-	-	=
Minori spese Titolo 2	-		-		
Totale variazioni spese c/capitale	+			-	-
Maggiori spese Titolo 4	+		-	-	=
Minori spese Titolo 4	-	=	-		
Totale variazioni spese rimborso prestit	+			-	-

 Saldo incremento spese
 +
 95.177,91
 95.177,91

Variazioni Fondi e Accantonamenti (solo in termini di competenza)

SALDO DIFFERENZIALE DI COMPETENZA

SALDO DIFFERENZIALE DI CASSA

0,00

-95.177,91

Il Collegio ha preso atto che la variazione di cassa risulta negativa, come si rileva dalla tabella sopra riportata. Ciò in conseguenza di applicazione di avanzo accantonato per fronteggiare spese esigibili nell'esercizio 2023.

Il Collegio, tuttavia rappresenta che l'articolo 162, comma 6 del TUEL prevede espressamente che nel bilancio venga deliberato oltre al pareggio finanziario complessivo in termini di competenza, la garanzia non di un pareggio di cassa, bensì un fondo di cassa complessivo non negativo.

Il Collegio, conseguentemente, ha preso atto che il fondo di cassa, dopo la variazione attuale risulta, comunque positivo.

Il Collegio ha preso atto che l'Ente ha un fondo per debiti fuori bilancio al 31/12/2022, accantonato tra le risorse del risultato di amministrazione, così come rappresentato:

FONDO ACCANTONAMENTO DFB	Rendiconto 2022		
Fondo emersione debiti fuori bilancio PRFP	4.442.529,76		
Fondo DBF dichiarati al 31/12/2021	11.034,73		

Verbale n. 82/2023 Pagina 5 di 13



# COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Che risulta applicato per € 95.177,91= con esigibilità di spesa nel 2023 ai seguenti capitoli per retribuzioni ed oneri ed IRAP, come di seguito rappresentato:

Capitolo entrata	importo	Capitolo spesa	Importo	provvedimento
900004	84.791,00	12448	84.791,00	Proposta di C. S. n. 17/2023
900004	5.821,68	2572	5.821,68	Proposta di C. S. n. 17/2023
900004	4.565,23	2572	4.565,23	Proposta di C. S. n. 17/2023
totale entrate	95.177,91	totale spesa	95.177,91	

Il Collegio accerta che trattasi di variazione effettuata ai sensi dell'art. 175, comma 3, lett. c) del TUEL con utilizzo di quota del risultato di amministrazione accantonato (fondo debiti fuori bilancio PRFP) per le finalità per le quali è stato previsto.

# RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO/PASSIVITA' POTENZIALE

Il Collegio preliminarmente rammenta che:

- l'art. 194 del TUEL elenca tassativamente le fattispecie riconoscibili quali debiti fuori bilancio e che i debiti fuori bilancio sono, per loro natura, eventi imprevedibili che determinano degli aggravi finanziari che vanno ricondotti, laddove ne sussistano i requisiti, nell'alveo della contabilità dell'ente;
- la Corte dei Conti rammenta che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico» (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG);
- la presenza di una eventuale transazione relativa ad un decreto ingiuntivo non esime l'Ente dall'obbligo del riconoscimento formale del debito da parte dell'organo competente, che il Testo Unico degli enti locali individua nel Consiglio comunale (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 85/2017; Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 57/2017 e n. 2/2019) e che il ricorso alla transazione, in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio, potrebbe assumere carattere elusivo e rappresentare un comodo espediente per evitare la pronuncia sulla fattispecie da parte dell'organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Procura contabile (Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 112/2021).

Il Collegio prende atto di guanto riportato nel provvedimento che di seguito si sintetizza:

proposta Commissario Straordinario	n. 17/2023
Dirigente Proponente:	Dott. Maurizio Guadagno - dirigente ad interim Contenzioso
Fattispecie Debito	Art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL

Verbale n. 82/2023 Pagina 6 di 13



# **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

Fattispecie	Richiesta compensi professionali con diverse note, alcune prive di
	protocollo, da parte del dipendente comunale Luigi Andrea Ardò
	(in quiescenza dal 31-12-2019), con cui si elencano gli incarichi
	ricevuti dal Comune di Manfredonia conclusi, sino al 31/12/2022,
	con sentenza favorevole per l'Ente, con riconoscimento o
	compensazione delle spese legali, che di seguito si elencano:
	- prot. n. 0008419 del 07-03-2017
	- nota n. s.p. del 09.11.2018
	- nota n. s.p. del 15-12-2020
	- nota n. s.p. del 21-12-2020
	- nota n. s.p. del 23-02-2021
	- nota n. s.p. del 31-07-2023;
	- nota n. prot. 43832 del 19.09.2023.
Descrizione del fatto	Richiesta compensi professionali su sentenze favorevoli all'Ente
	per incarichi legali conferiti a dipendente comunale.
	Gli incarichi risultano conferiti in assenza di copertura finanziaria,
	i cui giudizi sono stati definiti con sentenze favorevoli per l'ente.
Utilità e arricchimento	Trattasi di patrocinio legale reso in favore del Comune di
	Manfredonia.
	Le prestazioni sono quantificate con le tariffe professionali
	redatte in base ai parametri forensi di cui al DM N. 55/2014.
Importo totale debito	€ 95.177,91=
Accantonamento a Fondo DFB	€ 95.177,91=
Parere di regolarità tecnica ex art. 49	Favorevole in data 19/10/2023 con firma digitale - Dr. Maurizio
TUEL	Guadagno - dirigente ad interim servizio contenzioso
Parere di regolarità contabile ex art.	Favorevole in data 20/10/2023 con firma digitale - Dott.ssa
49 TUEL	Maricarmen Distante – dirigente comunale
Attestazione, ex art. 97 TUEL, di	Non risulta
conformità azione amministrativa	
•	I .

Il Collegio evidenzia che trattasi di incarichi conferiti per la maggior parte nei seguenti periodi temporali:

anno conferimento incarico	Numero incaricni conferiti
2010	10
2011	8
2012	2
2013	1
2017	2

L'elenco degli incarichi conferiti, riassunti in base all'anno di conferimento, sono in dettaglio i seguenti:

Verbale n. 82/2023 Pagina 7 di 13

# COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

anno incarico	atto incarico	Giudizio
ANNO 2010	339/2010	DAUNIA MEDICA
	340/2010	LOMBARDI ANTONIO
	340/2010	LOMBARDI ANTONIO
	195/2010	LA PINETA S.r.I. + RUSSO VITO
	195/2010	LA PINETA S.r.l. + RUSSO VITO
	456/2010	T.L.N. S.r.l.
	382/2010	GUERRA INCORONATA
	194/2010	INFANTE ACHILLE + ALTRI
	423/2010	RINALDI MICHELE
	339/2010	MAFROLLA MARIO
ANNO 2011	181/2011	FRANZESE RAFFALE + ALTRI
	80/2011	ARMILLOTTA MATTEO
	80/2011	SALCUNI MARILENA
	85/2011	VAIRA LIBERA MARIA
	204/2011	EDILMA srl
	346/2011	NOVELLI CONCETTA
	142/2011	AGEMA Srl
	177/2011	DICEMBRINO FRANCESCO
ANNO 2012	52/2012	MICHELFRANCO TERZULLI E COMUNICANDO LEADER SRL
	52/2012	ANAS S.p.A.
ANNO 2013	229/2013	CASTIGLIEGO MONICA
ANNO 2017	62/2017	CAIRO FIORENZA
	63/2017	DI MUZIO GIULIANO

Il Collegio segnala che gli incarichi conferiti, per la quasi totalità, risalgono ad oltre 13 anni, e comunque prima dell'entrata in vigore della nuova riforma contabile, in base alla quale gli incarichi legali andavano ricogniti e riportati nell'alveo della normativa giuscontabile, previa verifica di compatibilità finanziaria. Trattasi, infatti, di incarichi conferiti in spregio alla normativa contabile ed al regolamento di contabilità con riferimento all'assunzione degli impegni di spesa.

Il Collegio segnala, peraltro, che trattandosi di incarichi conferiti da oltre 13 anni necessitano di valutazione approfondita circa la presenza dei requisiti di liquidabilità dei crediti vantati, ovvero se non siano parzialmente o totalmente prescritti ai sensi di legge in assenza di atti interruttivi della prescrizione che dal provvedimento proposto non risultano allegati.

Il Collegio fa presente che trattasi di n. 23 incarichi conclusi come di seguito ripartiti nel tempo:

anno conclusione giudizio	Numero giudizi conclusi
2010	3
2011	3
2014	3
2015	5
2016	1
2017	3
2018	2
2019	1
2021	1
2022	1

Verbale n. 82/2023 Pagina 8 di 13



# **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

L'elenco dettagliato dei singoli incarichi, i cui giudizi risultano conclusi, di cui si chiede la liquidazione sono di seguito riportati:

ANNO	Sentenza/ordinanza	GIUDIZIO	Anno	Atto
conclusione			conferimento	incarico
GIUDIZIO			incarico	
ANNO 2010	sentenza n. 446/2010 del TAR PUGLIA BARI	DAUNIA MEDICA	2010	339/2010
	Ordinanza del 22-9-2010 Tribunale di Foggia – sez. lavoro	LOMBARDI ANTONIO	2010	340/2010
	Reclamo deciso il 15-12-2010 avverso ordinanza del 22-9-	LOMBARDI ANTONIO	2010	340/2010
	2010 Tribunale di Foggia – sez. lavoro			
ANNO 2011	Sentenza n. 96/11 del 8-03-2011 del Tribunale di Foggia –	LA PINETA S.r.l. + RUSSO	2010	195/2010
	Sez. dist. Di Manfredonia	VITO		
	Sentenza n. 1571/2011 del 01/07/2011 del Tribunale di	LA PINETA S.r.l. + RUSSO	2010	195/2010
	Foggia (reclamo contro sentenza n. 96/11 tribunale di	VITO		
	foggia – sez. distaccata di Manfredonia)			
	Ordinanza n. 51/2011 del TAR PUGLIA – BARI	T.L.N. S.r.l.	2010	456/2010
ANNO 2014	Ordinanza n. 1064/2014 del 25-06-2014 della Corte	FRANZESE RAFFALE + ALTRI	2011	181/2011
	d'Appello di BARI			
	Sentenza n. 01153/2014 del TAR PUGLIA – BARI	MICHELFRANCO TERZULLI E	2012	52/2012
		COMUNICANDO LEADER SRL		
	Ordinanza n. 00263/2014 del TAR PUGLIA – BARI	ANAS S.p.A.	2012	52/2012
ANNO 2015	Sentenza n. 292/2015 del Giudice di Pace di Manfredonia	GUERRA INCORONATA	2010	382/2010
	Sentenza n. 00049/2015 del TAR PUGLIA – BARI	INFANTE ACHILLE + ALTRI	2010	194/2010
	Sentenza n. 1724/2015 del Tribunale di Foggia – Sez.	RINALDI MICHELE	2010	423/2010
	Lavoro			
	Sentenza n. 57/2015 del Giudice di Pace di Manfredonia	ARMILLOTTA MATTEO	2011	80/2011
	Sentenza n. 107/2015 del Giudice di Pace di Manfredonia	SALCUNI MARILENA	2011	80/2011
ANNO 2016	Sentenza n. 4593/2016 del Tribunale di Foggia – Sez Lavoro	VAIRA LIBERA MARIA	2011	85/2011
ANNO 2017	Sentenza n. 306/2017 del TAR PUGLIA – BARI	MAFROLLA MARIO	2010	339/2010
	Sentenza n. 999/2017 del TAR PUGLIA – BARI	EDILMA srl	2011	204/2011
	Sentenza n. 26/2017 del Giudice di Pace di Manfredonia	NOVELLI CONCETTA	2011	346/2011
ANNO 2018	Ordinanza n. 1730/2017 del 03-10-2018 del Tribunale di	CAIRO FIORENZA	2017	62/2017
	Foggia			
	Ordinanza del 25-07-2018 e succ. verbale di conciliazione	DI MUZIO GIULIANO	2017	63/2017
	del 17/01/2019 del Tribunale di Foggia			
ANNO 2019	Decreto Presidenziale Perenzione n. 00346/2019 del TAR	CASTIGLIEGO MONICA	2013	229/2013
	PUGLIA – BARI			
ANNO 2021	Sentenza n. 255/2021 del Tribunale di Foggia	AGEMA Srl	2011	142/2011
ANNO 2022	Sentenza n. 316/2022 del Tribunale di Foggia	DICEMBRINO FRANCESCO	2011	177/2011

Il Collegio segnala che con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 5 del 05/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, risultano revocati tutti gli incarichi affidati precedentemente trasferendoli all'Avv. T. Totaro. Orbene nella tabella sopra riportata risultano diversi incarichi rientranti nella citata deliberazione 5/2019, tra i quali quelli di seguito riportati:

ANNO	Sentenza/ordinanza	GIUDIZIO	Anno	Atto
			incarico	incarico
ANNO 2018	Ordinanza n. 1730/2017 del 03-10-2018 del Tribunale di Foggia	CAIRO FIORENZA	2017	62/2017
ANNO 2021	Sentenza n. 255/2021 del Tribunale di Foggia	AGEMA Srl	2011	142/2011
ANNO 2022	Sentenza n. 316/2022 del Tribunale di Foggia	DICEMBRINO FRANCESCO	2011	177/2011

Il Collegio, pertanto, segnala che trattasi di incarichi effettuati in contrasto con quanto disposto dalla succitata deliberazione 5/2019 e come tali erroneamente inseriti.

Verbale n. 82/2023 Pagina 9 di 13



# **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio ha preso atto, altresì, che gli importi richiesti per singolo incarico, suddivisi per anno di conclusione del giudizio, sono di seguito riportati:

INCARICO CONFERITO			CONCLUSIONE GIUDIZIO				
anno	delibera incarico	CONTROPARTE GIUDIZIO	DEFINIZIONE	ANNO conclusione GIUDIZIO	Importo richiesto	importo per anno	
2010	339/2010	DAUNIA MEDICA	sentenza n. 446/2010 del TAR PUGLIA BARI	2010	6.497,00		
2010	340/2010	LOMBARDI ANTONIO	Ordinanza del 22-9-2010 Tribunale di Foggia - sez. lavoro	2010	800,00	8.297,00	
2010	340/2010	LOMBARDI ANTONIO	Reclamo deciso il 15-12-2010 avverso ordinanza del 22-9-2010 Tribunale di Foggia - sez. lavoro	2010	1.000,00		
2010	195/2010	LA PINETA S.r.l. + RUSSO VITO	Sentenza n. 96/11 del 8-03-2011 del Tribunale di Foggia - Sez. dist. di Manfredonia	2011	1.400,00		
2010	195/2010	LA PINETA S.r.l. + RUSSO VITO	Sentenza n. 1571/2011 del 01/07/2011 del Tribunale di Foggia (reclamo contro sentenza n. 96/11 tribunale di foggia – sez. distaccata di Manfredonia)		1.300,00	9.197,00	
2010	456/2010	T.L.N. S.r.l.	Ordinanza n. 51/2011 del TAR PUGLIA - BARI	2011	6.497,00		
2011	181/2011	FRANZESE RAFFALE + ALTRI	Ordinanza n. 1064/2014 del 25-06-2014 della Corte d'Appello di BARI (RIGETTO RECLAMO)	2014	750,00		
2012	I 52/2012	MICHELFRANCO TERZULLI E COMUNICANDO LEADER SRL	Sentenza n. 01153/2014 del TAR PUGLIA - BARI	2014	8.937,00	18.624,00	
2012	52/2012	ANAS S.p.A.	Ordinanza n. 00263/2014 del TAR PUGLIA - BARI	2014	8.937,00		
2010	382/2010	GUERRA INCORONATA	Sentenza n. 292/2015 del Giudice di Pace di Manfredonia	2015	671,00		
2010	194/2010	INFANTE ACHILLE + ALTRI	Sentenza n. 00049/2015 del TAR PUGLIA - BARI	2015	1.000,00		
2010	423/2010	RINALDI MICHELE	Sentenza n. 1724/2015 del Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro	2015	1.359,00	4.372,00	
2011	80/2011	ARMILLOTTA MATTEO	Sentenza n. 57/2015 del Giudice di Pace di Manfredonia	2015	671,00		
2011	80/2011	SALCUNI MARILENA	Sentenza n. 107/2015 del Giudice di Pace di Manfredonia	2015	671,00		
2011	85/2011	VAIRA LIBERA MARIA	Sentenza n. 4593/2016 del Tribunale di Foggia – Sez. Lavoro	2016	1.359,00	1.359,00	
2010	339/2010	MAFROLLA MARIO	Sentenza n. 306/2017 del TAR PUGLIA - BARI	2017	6.497,00		
2011	204/2011	EDILMA srl	Sentenza n. 999/2017 del TAR PUGLIA - BARI	2017	8.160,00	15.761,00	
2011	346/2011	NOVELLI CONCETTA	Sentenza n. 26/2017 del Giudice di Pace di Manfredonia	2017	1.104,00		
2017	62/2017	CAIRO FIORENZA	Ordinanza n. 1730/2017 del 03-10-2018 del Tribunale di Foggia (CONCILIAZIONE)	2018	2.540,00	2 240 00	
2017	63/2017	DI MUZIO GIULIANO	Ordinanza del 25-07-2018 e succ. verbale di conciliazione del 17/01/2019 del Tribunale di Foggia	2018	808,00	3.348,00	
2013	229/2013	CASTIGLIEGO MONICA	Decreto Presidenziale Perenzione n. 00346/2019 del TAR PUGLIA - BARI	2019	7.188,00	7.188,00	
2011	142/2011	AGEMA Srl	Sentenza n. 255/2021 del Tribunale di Foggia	2021	11.810,00	11.810,00	
2011	177/2011	DICEMBRINO FRANCESCO	Sentenza n. 316/2022 del Tribunale di Foggia	2022		4.835,00	
	totale richiesta compensi 84.791,00 84.791,00						

### Il Collegio segnala che i compensi richiesti:

- risultano quantificati con applicazione della normativa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/03/2014 avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" la cui entrata in vigore risulta il 3 aprile 2014, mentre gli incarichi risultano conferiti per la quasi totalità prima del 2014, in violazione della normativa e della regolamentazione specifica;
- non risultano inseriti tra le risorse variabili dei singoli contratti integrativi decentrati conclusi tempo per tempo in relazione a quanto previsto dall'art 27 del C.C.N.L. del 14/09/2000 per il personale degli enti locali, il quale prevede che "Gli Enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali secondo i rispettivi ordinamenti, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D.L 27.11.1933 n. 1578 e disciplinato

Verbale n. 82/2023 Pagina 10 di 13



# **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato di cui all'art.10 C.C.N.L. del 31.03.1999".

### **OSSERVAZIONI, RILIEVI E SEGNALAZIONI**

## Il Collegio tenuto conto che:

- tutta la documentazione relativa ai debiti fuori bilancio segnalati da parte del Servizio competente, deve essere inoltrata, Servizio di controllo degli equilibri Finanziari, per i dovuti controlli di competenza ed all'organo di valutazione ai fini dei comportamenti
- i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previsti dall'art. 194, lettera e) del D. Lgs. 267/00;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;
- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) comma 1 dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000, occorre ricordare quanto dichiarato dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti (da ultimo, Sezione Regionale Controllo Veneto deliberazione 237/2017/PRSE del 02/04/2017), circa la necessità di procedere all'accertamento dell'utilità pubblica del bene/servizio acquistato, dell'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza e dell'arricchimento dell'ente. Trattasi di accertamento obbligatorio in capo ai dirigenti proponenti il riconoscimento di cui il Consiglio Comunale prende atto, ben potendo verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti di legge ed individuando le risorse necessarie alla copertura delle spese. Nella fattispecie oggetto della presente Delibera il debito di cui alla lettera e) per € 95.177,910 è stato oggetto di attestazione di regolarità e correttezza amministrativa del dirigente responsabile.

### Il Collegio tenuto conto, altresì, che:

- risulta il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 del TUEL, reso in data 19/10/2023, a firma del Dr. Maurizio Guadagno, nella qualità di dirigente ad interim del servizio Contenzioso;
- risulta il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 del TUEL, reso in data 20/10/2023, a firma della Dr.ssa Maricarmen Distante, nella qualità di Dirigente del Settore Finanziario;

Verbale n. 82/2023 Pagina 11 di 13



# COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

 non risulta espresso il parere del Segretario Generale pro-tempore, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente Statuto comunale.

## Il Collegio rilevato che:

- Il regolamento comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 17.12.2015 e modificato con deliberazione della C.S., con i poteri della G.C., n. 154 del 10.11.2021, attiene alla corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore esclusivamente dell'avvocato civico presso l'Avvocatura del Comune di Manfredonia, dovuti in caso di sentenza favorevole per il medesimo Comune, secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla Legge n. 247/2012, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali. Il Collegio non ritiene applicabile tale regolamento ad altri dipendenti non incardinati nella struttura organizzativa dell'Avvocatura comunale con la funzione esclusiva di avvocato civico;
- La contrattazione decentrata integrativa non risulta prevedere tali compensi ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14/09/2000 e s.m.i. pertanto risulta privo di autorizzazione alla sua erogazione.

## Il Collegio rileva, infatti che:

- la struttura organizzativa dell'Ente prevede l'Avvocatura quale posizione autonoma con a capo un solo dipendente con funzioni di avvocato comunale per la difesa dell'Ente, ovvero la dr.ssa T. Totaro a cui risultano conferiti i poteri e le funzioni per la difesa dell'Ente sin dal 2010:
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 5 del 05/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, risultano revocati tutti gli incarichi affidati precedentemente trasferendoli all'Avv. T. Totaro.

### Il Collegio segnala che:

- gli incarichi risultano conferiti nel periodo precedente alla normativa di cui al D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, pertanto si ritiene non applicabile agli incarichi precedenti a tale normativa ed al relativo regolamento delle avvocature comunali;
- la quantificazione dei compensi risulta effettuata con riferimento a normativa successiva agli incarichi conferiti. Infatti il DM 55 è del 2014 mentre la quasi totalità degli incarichi risultano conferiti in periodi precedenti.

### Il Collegio prende atto che:

- il debito fuori bilancio di cui al presente provvedimento, risulta inserita nel PRFP approvato con la deliberazione di C.C. n. 1 del 17/03/2019;

Verbale n. 82/2023 Pagina 12 di 13

# COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

- il finanziamento della somma complessiva di € 95.177,91= risulta finanziata da risorse accantonate al fondo per debiti fuori bilancio.

# Il Collegio dei Revisori, tutto ciò premesso, osservato, rilevato e segnalato

### **ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE**

alla Proposta di Deliberazione di C.S., con i poteri del Consiglio Comunale, n. 17/2023 (ex proposta di C.C. n. 68/2023), avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ex art. n. 194, comma 1 lett. e) d. lgs. n. 267/2000, per il pagamento dell'indennità defensionale avvocato in quiescenza".

Il Collegio chiede, per il tramite del **Segretario Generale**, che siano avviati procedimenti, volti all'individuazione di eventuali responsabilità in relazione:

- alle motivazioni che hanno determinato il conferimento di incarichi ad altri dipendenti diversi dalla prevista Avvocatura comunale e se gli stessi non abbiano determinato nocumento agli atti e procedimenti incardinati nella stessa;
- 2. alla verifica della esistenza di ulteriori incarichi, sebbene revocati, ancora in essere;
- 3. alla verifica dei termini prescrizionali dei richiesti e vantati crediti riferiti per la quasi totalità ad incarichi conferiti oltre 20 anni orsono.

### il Collegio invita l'Ente a:

- trasmettere il relativo atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5, legge 289/2002;
- comunicare il provvedimento esecutivo alla Corte dei Conti ed allo scrivente Collegio nell'ambito dei procedimenti di monitoraggio semestrale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti	Firma
Dott. Angelo PEDONE – Presidente	Firmato digitalmente
Dott. Michele MARINELLI – Componente	Firmato digitalmente
Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente	Firmato digitalmente

Verbale n. 82/2023 Pagina 13 di 13